FNOMCeO
Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 131

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Decreto legislativo 2 novembre 2026, n. 208 - Lavoro mediante piattaforme digitali. Profili di interesse per le professioni medica e odontoiatrica e per gli Ordini.

Cari Presidenti,

si richiama l'attenzione sul decreto legislativo 2 novembre 2026, n. 208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2026 e in vigore dal 2 dicembre 2026, che introduce disposizioni sulle condizioni di lavoro mediante piattaforme digitali. Si segnalano, in particolare, alcune novità di interesse per i Medici, gli Odontoiatri e gli Ordini territoriali.

L'articolo 5, comma 1, prevede, al ricorrere degli elementi indicativi dell'esercizio di poteri di direzione e controllo, anche attraverso sistemi automatizzati, una presunzione relativa di subordinazione del rapporto di lavoro con la piattaforma digitale. **Il comma 4 del medesimo articolo esclude espressamente tale presunzione per le collaborazioni prestate nell'esercizio delle professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi, tra cui quelle di Medico Chirurgo e di Odontoiatra.** Tale esclusione riguarda la sola presunzione legale e non impedisce l'accertamento della natura effettivamente subordinata del rapporto sulla base delle concrete modalità di svolgimento dell'attività.

Rileva, inoltre, l'articolo 3, comma 2, lettera e), che esclude dalla nozione di piattaforma di lavoro digitale, alle condizioni previste dalla disposizione, i servizi che si limitano a mettere in contatto professionisti e utenti o a svolgere funzioni di prenotazione e gestione amministrativa, senza organizzare la prestazione lavorativa. Pertanto, la mera utilizzazione di servizi digitali di prenotazione o di gestione delle prestazioni sanitarie non comporta, di per sé, l'applicazione della disciplina sulle piattaforme di lavoro.

Per quanto riguarda gli OMCeO, l'articolo 23 modifica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le nuove disposizioni prevedono che, nella valutazione dei rischi, siano considerati anche quelli eventualmente derivanti da sistemi che controllano automaticamente l'attività dei lavoratori o prendono decisioni automatizzate che incidono sul loro lavoro. Occorre prestare particolare attenzione ai rischi di infortunio, a quelli psicosociali ed ergonomici e verificare che le misure di tutela adottate siano adeguate.

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31– e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582

Il Presidente

In concreto, queste disposizioni assumono rilievo anche per gli OMCeO, nell'ambito degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, qualora siano utilizzati sistemi automatizzati di monitoraggio o decisionali che possano incidere sulla salute e sulla sicurezza del personale. Non è invece sufficiente il semplice utilizzo di programmi gestionali, né la loro interoperabilità, cioè lo scambio di dati tra applicativi e banche dati, per far sorgere automaticamente nuovi adempimenti. La valutazione dipende dalle caratteristiche e dall'effettivo impiego dei sistemi.

Si invitano pertanto gli Ordini a verificare, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nell'ambito degli ordinari obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, se gli strumenti effettivamente utilizzati presentino tali caratteristiche e richiedano specifiche misure di prevenzione o, ove ne ricorrano i presupposti, l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. Non è previsto, per il solo utilizzo di software gestionali, un aggiornamento generalizzato del documento di valutazione dei rischi.

Cordiali saluti

Filippo Anelli

FILIPPO
ANELLI
20.11.2026
09:23:05
GMT+01:00

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005